



Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE — REVOCAZIONE – INCONCILIABILITÀ CO PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM – ESCLUSIONE

Descrizione

La revocazione prevista dell'art. 63 CGS non viola il principio del *ne bis in idem*. Il principio del *ne bis in idem* si applica certamente al diritto sportivo, ma nel senso di impedire di ritornare sul “già deciso” attraverso un nuovo giudizio e quindi al di fuori di una serie procedimentale prevista espressamente (e composta da una pluralità di gradi processuali). L'elemento comune di tale principio può essere tendenzialmente identificato nel divieto di ritornare sul già deciso, di ripetere un giudizio, in altri termini di compiere una seconda volta (un bis) un'attività svolta, o in via di svolgimento, in quanto forma di sovrapposizione ripetitiva e successiva con un nuovo giudizio processuale sulla medesima regiodicanda, al di fuori, si noti, di una serie procedimentale prevista espressamente (pluralità di gradi o di fasi in un sistema di impugnazione o di riesame o di separazione di giudizi). Pertanto il divieto del *bis in idem* non può, in modo assolutamente certo, essere riferito a tutte le previsioni di successive fasi processuali o gradi di procedimento espressamente previste (principio di legalità) nei diversi sistemi processuali (rimedi e specifici istituti di carattere impugnatorio, o di revisione, o di riesame o di separazione). (Alta corte di giustizia sportiva, 11 maggio 2012, n. 9). Pertanto, quando si è all'interno di una tale progressione di fasi processuali o gradi di procedimento successivi, espressamente disciplinati dall'applicabile ordinamento (principio di legalità), si è anche all'interno del medesimo processo e non vi è alcun possibile spazio all'applicazione del divieto del *ne bis in idem* (Corte federale d'appello, Sez. II, n. 76/CFA/2019-2020). Quanto precede, con la precisazione che anche una assoluzione ottenuta per due gradi di giudizio, se conseguente alla mancata conoscenza di fatti invece decisivi per una eventuale condanna, è soggetta al giudizio di revocazione. In realtà, è assorbente notare che - come questa Corte ha opportunamente chiarito - *“il legislatore federale ha operato un'estensione delle ipotesi di possibilità di ricorso alla revocazione, in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all'esigenza di rimuovere dall'ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiano, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia. Ha, in altri termini, valorizzato l'istituto di cui trattasi quale rimedio concreto alle possibili ingiustizie che possono essere frutto di una decisione errata”* (ex multis Corte federale d'appello, SS.UU., n. 46/2015-2016). Si è tenuto conto delle peculiarità del giudizio sportivo ed appartiene ad una scelta di effettività della giustizia sportiva anche quella di ritenere rilevante la speditezza di giudizio e, allo stesso tempo, ininfluenti eventuali schemi formalistici. Non è rilevante *“la natura dell'elemento di novità [né] la sua qualificazione in termini rigorosamente formali. [L]'opzione autonomamente esercitata dal C.G.S. è stata quella di considerare necessarie e sufficienti ad avviare ammissibilmente il procedimento revocatorio sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio”* (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 31/2013-2014; e ancora Corte federale d'appello, SS.UU., n. 46/2015-2016).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 63/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino, Falini

Riferimenti normativi

art. 63 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0063 CFA del 30 gennaio 2023 (Procura Federale-F.C. Juventus S.p.a. e altri)